

250

22 maggio 2019

Anticipazione indennità NASPI: nuove indicazioni integrative INPS

Un messaggio interno INPS del 07-05-2019 offre chiarimenti in ordine alle condizioni richieste per ottenere l'anticipazione dell'Indennità NASpl nel caso di avviamento a particolari attività autonome

La possibilità di fruire in unica soluzione del pagamento della NASpl, al fine di incentivare l'attività autonoma è prevista dalla norma istitutiva dell'indennità (art. 8 D.Lgs. n. 22/2005), ed è riconosciuta anche al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata prima della cessazione del rapporto che ha dato luogo alla prestazione NASpl.

L'INPS con un messaggio ad uso interno (non pubblicato sul sito) è tornata sull'argomento già trattato prima con la [circ. n. 94/2015](#) (p.to 2.9) e poi con circ. n. [174/2017](#) offrendo ulteriori precisazioni.

L'ultima circolare obbligava il lavoratore che intendeva avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpl a presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica **entro trenta giorni** dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era già presente, oppure dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

INPS aveva poi stabilito che l' inizio di attività **si considerava dalla data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica** per la nascita dell'impresa, di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in L. 40/2007. Da tale data, si computavano **i 30 giorni, fissati a pena di decadenza**, per la presentazione della domanda di anticipazione NASpl.

Con l'ultimo messaggio INPS ha integrato le disposizioni:

Liberi professionisti- Per questa categoria **non è richiesto l'invio della Comunicazione Unica** e INPS ha precisato che i 30 giorni entro i quali formulare l'anticipazione decorrono:

In questo numero:

Inps: anticipazione NASPI, ecco i nuovi chiarimenti da parte dell'INPS,

INAIL: La nuova tabella per gli indennizzi del Danno Biologico,

INCA e F.P. CGIL: Patologie di origine professionale nei lavoratori degli asili nido e delle scuole d'infanzia,

INPS: premio alla nascita di un minore - attivo il servizio mobile,

INPS: A.N.F. nuove tabelle con i livelli reddituali e gli importi per l'erogazione dal 01-07-2019 al 30-06-2020,

MLPS: fondo familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro, importi nel 2018

INPS: non serve autorizzazione ANF in caso di presenza nel nucleo familiare di disabili con accompagnamento

Immigrazione: Accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale,

Autocertificazione per Pensione di invalidità,

Status di rifugiato e sicurezza.

Nuove precisazioni INPS per agevolare la percezione anticipata dell' indennità NASpl da parte dei lavoratori disoccupati che intendano avviare un attività di lavoro autonomo che riguardano i liberi professionisti e l'avvio di impresa.

a) dalla data di apertura della partita IVA;
b) dalla data di effettivo inizio dell'attività libero professionale, se tale data non coincide con la data di apertura della partita IVA ma è successiva alla stessa. Nel caso di esercizio della seconda opzione, il libero professionista dovrà **comunicare** all'INPS entro 30 giorni dall'apertura della partita IVA il **reddito presunto derivante dall'attività autonoma** e continuerà a percepire la NASpl in forma mensile sino all'inizio dell'attività. Da tale data avrà 30 giorni di tempo per chiedere l'anticipazione.

Imprese- L'inizio di attività di impresa può avere diverse caratteristiche:

a) nuova impresa con avvio immediato di attività economica,
b) costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica,
c) inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese (un'impresa già iscritta nel Registro delle Imprese inizia la propria attività economica). Per le tre casistiche, INPS ha previsto quanto segue:

Nel **primo caso** il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la costituzione della nuova impresa con immediato inizio dell'attività economica.

Nel **secondo caso** può presentare comunque la domanda di anticipazione della prestazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione unica avente ad oggetto la "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica"; se intende chiedere l'anticipazione della prestazione solo dopo la comunicazione di inizio attività l'assicurato può, nel termine di 30 giorni da detta ultima comunicazione, presentare utilmente la domanda per l'anticipazione della prestazione di cui è titolare.

Nel **terzo caso** il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione decorre dalla data della predetta comunicazione di inizio attività.

INAIL: La nuova tabella per gli indennizzi del Danno Biologico

L'indennizzo Danno Biologico è definito come *lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale* (art. 13 D.Lgs. 38/2000) e rappresenta la **prestazione economica** con la quale **sono risarciti dall' INAIL i lavoratori che a seguito di infortunio o malattia professionale ottengono il riconoscimento di un'invalidità permanente pari o superiore al 6% per eventi accaduti dal 25 Luglio 2000.**

Dal 01-01-2019 il sistema tabella di valutazione del danno subisce delle **rilevanti variazioni**, che andiamo ad analizzare.

Le vecchie tabelle del Danno Biologico- Per gli eventi accaduti sino al 31-12-2018 l'indennizzo, era corrisposto in forma di capitale sulla base di due tabelle elaborate secondo tre principi fondamentali:

1) indennizzo non legato a reddito o retribuzione,

2) indennizzo crescente in rapporto al grado della menomazione,

3) indennizzo variabile in funzione dell'età al momento della guarigione clinica (diminuisce al crescere dell'età) e del sesso (si teneva conto della maggiore longevità femminile).

Gli importi sono stati calcolati sulle basi tecniche demografiche ed attuariali vigenti nel 2000 e sono stati adeguati con un primo aumento in via straordinaria nella misura dell'8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008 e con un secondo aumento decorrere dal 2014, nella misura del 7,57%. Infine la legge di stabilità 2016 ha introdotto un **meccanismo di rivalutazione automatica** su base annua dell' indennizzo, calcolato a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

La nuova tabella- E' stata istituita con delibera del Presidente INAIL n. 2 del 9/1/2019. La novità assoluta è **l'accorpamento delle 2 tabelle in un'unica tabella di indennizzo danno biologico**, per gli eventi avvenuti dal 01-01-2019. La nuova tabella recepisce i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite e consente anche di **ottemperare alla sentenza** pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-318/13, con la quale si è statuito il principio secondo cui **ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, non deve trovare applicazione, quale fattore attuariale, la differenza di speranza di vita tra uomini e donne.** Gli indennizzi previsti dalla nuova tabella prevedono **un aumento sostanziale dell'importo di circa il 40%** e mantengono il meccanismo di rivalutazione annuo descritto nel capitolo precedente. La delibera del Presidente dell'INAIL, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo 38/2000, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del relativo decreto.

INCA e F.P. CGIL: Patologie di origine professionale nei lavoratori degli asili nido e delle scuole d'infanzia

E' stato presentato a Firenze il report "*Le condizioni di lavoro e di salute negli asili nido e delle scuole dell'infanzia*". E' il risultato di **un'indagine tramite questionario** realizzato da FP INCA e INCA CGIL, con la collaborazione della Fondazione Di Vittorio su un campione di oltre 600 lavoratori, per il 97% donne, rappresentato da educatrici (65%), maestre (11%), operatrici (12%), addette alla cucina (7%) e il restante da personale ausiliario.

Patologie emerse- Ciò che è emerso con chiarezza è la presenza di **disturbi che interessano l'apparato muscolo-scheletrico** per via degli sforzi fisici cui sono sottoposte le lavoratrici.

Segue pg. 3

Infatti, oltre il 40% soffre di **lombalgia acuta** e dichiara di passare un quarto del tempo di lavoro con bambini in braccio, in ginocchio o a terra. Oltre ai problemi al rachide, quasi il 60% delle lavoratrici lamenta una **riduzione sostanziale dell'udito e l'insorgenza di patologie alle corde vocali e alla laringe**.

I problemi di salute del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, non derivano esclusivamente da rischi fisici. Un altro ambito rilevante è quello dei **rischi psico-sociali**. Più della metà del campione accusa infatti riduzione dell'energia, fatica profonda e disturbi del sonno. Le mansioni di educatrici e le maestre, nella relazione con i genitori dei bambini sono **esposte ad aggressioni verbali**. Nonostante questo, quasi l'85% delle lavoratrici del settore si dichiara soddisfatta o molto soddisfatta del proprio lavoro.

Conclusioni- E' necessario, una volta comprese le criticità del settore, **elaborare dei percorsi di tutela individuale e collettivo** che comprendano nuove assunzioni allo scopo, di suddividere i carichi di lavoro per **rispettare il rapporto numerico insegnante-bambino** e prevedere percorsi di pensionamento specifici per la professione, contrastando la tendenza di tante amministrazioni a risparmiare sul costo del lavoro.

INPS: premio alla nascita di un minore - attivo il servizio mobile

L'INPS ha emanato il [msg. n. 1874 del 16-05-2019](#), con il quale informa che è stato realizzato il servizio "**Premio Nascita**" **versione mobile**, che consente alle utenti di **presentare le domande mediante dispositivo mobile/tablet** al compimento del settimo mese di gravidanza o inizio ottavo e a nascita avvenuta, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese.

Laddove ricorrano altri eventi (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall'ottavo mese e le casistiche di subentro paterno), è necessario avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center), che continuano a essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste dalla normativa vigente. In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare all'Istituto le domande di "Premio Nascita" tramite l'app "**INPS Mobile**". Attraverso "INPS Mobile" è possibile, inoltre, visualizzare l'elenco delle domande di "Premio Nascita" presentate mediante i diversi canali previsti e verificarne lo stato della stessa.

INPS: A.N.F. pubblicate le tabelle con i nuovi livelli reddituali per l'erogazione dal 01-07-2019 al 30-06-2020

L'INPS ha emanato la [circ. n. 66 del 17-05-2019](#), nel cui [allegato](#) sono riportate le 13 tabelle indicanti **i nuovi livelli di reddito e i relativi importi mensili** degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Tali livelli di reddito sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, che per il periodo di osservazione è aumentato del 1,1%.

MLPS: fondo familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro, importi nel 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il [Decreto n. 10 del 25-01-2019](#) con il quale comunica che, ai beneficiari del **Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, **l'importo della prestazione** è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

Tipologia A – numero superstiti 1 – importo per nucleo superstiti 3.000 euro

Tipologia B – numero superstiti 2 – importo per nucleo superstiti 6.000 euro

Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 9.000 euro

Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 13.000 euro.

Requisiti e condizioni- Ricordiamo che le prestazioni del fondo sono gestite ed erogate dall'INAIL esclusivamente per **infortuni** avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 che abbiano comportato il **decesso del lavoratore**.

Le risorse spettano:

- coniuge superstite,
- figli legittimi, naturali, adottivi sino al compimento del 18° anno di età; sino al compimento del 21°anno d'età se studenti di scuola media superiore; sino al 26° anno se studenti universitari e senza limiti di età se inabili.

In mancanza di questi:

- Genitori se a carico del lavoratore deceduto,
- Fratelli e sorelle se a carico del lavoratore deceduto.

Il fondo eroga un **sussidio una tantum**, aggiuntivo della rendita INAIL ai superstiti. Hanno diritto alla prestazione una tantum anche gli eredi di **lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo INAIL** (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.), oltre che i superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli **infortuni in ambito domestico**. **La domanda di accesso al fondo deve essere formulata entro 40 gg dal decesso** del lavoratore per il quale sorge il diritto.

INPS: non serve autorizzazione ANF in caso di presenza nel nucleo familiare di disabili con accompagnamento

L'avvio della procedura telematica di richiesta ANF per i lavoratori dipendenti sta scatenando **numerosi segnalazioni** da parte di tutti i territori in relazione ad aspetti procedurali problematici.

Uno di questi ha interessato la richiesta di autorizzazione nei casi di richiesta ANF/DIP con **presenza nel nucleo familiare di un minore titolare di indennità di accompagnamento**.

In questi casi, infatti, una volta trasmessa la domanda, appariva il seguente messaggio: "*il familiare XXX necessita di autorizzazione in quanto disabile*". A nostro avviso tuttavia tale comportamento è in palese contrasto con le disposizioni INPS, in quanto con la circ. n. 203/88 (p. 7) e con il successivo msg. n. 13614/90 (p.to 2) lo stesso Istituto ha fornito le seguenti indicazioni: "... *Il Ministero della Sanità ha ritenuto, quindi, sufficiente per l'attestazione dello stato* segue pg. 4

di totale inabilità del minore la presentazione del verbale delle Commissioni sanitarie redatto sul modulo A/SAN, nel quale possono essere individuati i dati utili per l'accertamento di cui trattasi ... In mancanza della predetta documentazione, dovrà essere accertato dall'Ufficio Sanitario dell'Istituto lo stato di salute come richiesto dalla legge". In sostanza, la condizione di minore inabile, in possesso di verbale rilasciato dalla Commissione Medica, **non richiede l'autorizzazione ai fini ANF**. Abbiamo quindi interessato INCA nazionale che ha presentato la problematica alla Direzione Centrale dell'Istituto, la quale, per vie informali, ha comunicato che **in tutti i casi in cui, al momento della presentazione della domanda ANF DIP, sia stata già riconosciuta l'indennità di accompagnamento ad uno dei soggetti componenti il nucleo per il quale si chiede la maggiorazione dei livelli reddituali, se minorenne, e anche l'inclusione nel nucleo se un maggiorenne inabile a proficuo lavoro, non verrà richiesta l'autorizzazione ANF**. Tale modifica alla procedura, che come avete osservato non riguarda solo la casistica da noi segnalata dei minori inabili ma anche quella dei maggiorenne inabili, dovrebbe essere attivata già nei prossimi giorni. Naturalmente ci riserviamo di monitorare quali saranno le modalità e le conseguenze operative di questa implementazione.

Immigrazione

Accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Accolto il ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione

Il Tar del Veneto con la [sentenza del 4.03.2019](#), ha accolto il ricorso presentato da un cittadino afgano richiedente la protezione internazionale che, versando in condizioni di indigenza, aveva richiesto alla Prefettura di fruire delle misure di accoglienza previste dalla normativa vigente. L'interessato ha impugnato il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza.

Autocertificazione - Pensione di invalidità

Ammissa la parità di trattamento

Con la sentenza del 17.01.2019, la [Corte d'Appello di Milano](#) ha respinto il ricorso presentato dall'INPS contro la sentenza con la quale il [Tribunale di Pavia](#) a sua volta aveva accolto il ricorso depositato da un cittadino straniero che chiedeva che gli venisse riconosciuto il **diritto a percepire la pensione di invalidità civile alle stesse condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani mediante l'utilizzo dell'autocertificazione dei redditi e delle proprietà possedute all'estero**. La Corte afferma che sussiste tale

diritto in quanto **la disciplina delle autocertificazioni**, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia la possibilità di **utilizzare le dichiarazioni sostitutive** di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con il principio di parità di trattamento** ai sensi dell'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione. (fonte ASGI)

Status di rifugiato e sicurezza

La Sentenza della CGUE nelle cause riunite C 391/16, C-77/17 e C-78/1

La Corte di Giustizia della Unione Europea si è pronunciata a proposito di due casi verificatisi in Belgio e nella Repubblica Ceca dove un cittadino ivoriano e un cittadino congolese nonché una persona di origini cecene, titolari o richiedenti dello status di rifugiato secondo i casi, si sono visti, rispettivamente, revocare detto status o negare il riconoscimento del medesimo sulla base delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono l'adozione di misure del genere nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante. La Corte ha giudicato parimenti che la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento non hanno l'effetto di far perdere lo status di rifugiato a una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel suo paese d'origine. Difatti, benché una persona siffatta non possa, o non possa più, godere del complesso dei diritti e dei benefici che la direttiva riserva ai titolari dello status di rifugiato, essa gode o continua a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra. A tale riguardo la Corte precisa che una persona, avente lo status di rifugiato, deve assolutamente disporre dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra ai quali la direttiva fa espresso riferimento nel contesto della revoca e del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato per i suddetti motivi, nonché dei diritti previsti da tale convenzione il cui godimento esige non una residenza regolare, bensì la semplice presenza fisica del rifugiato nel territorio dello Stato ospitante. La Corte conclude che le disposizioni in questione della direttiva sono conformi alla Convenzione di Ginevra e alle norme della Carta e del TFUE che impongono il rispetto di tale convenzione. Leggi il [comunicato stampa](#) e la [sentenza](#).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)